

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA****(Provincia di Trento)****Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale****n. 38 dd. 28-09-2023****OGGETTO:** Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

Il giorno **28-09-2023** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Assente giustificato
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Assente giustificato
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Assente giustificato

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 19.09.2023;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 19.09.2023;

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;
- il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e successive modificazioni, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;
- il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.”*;
- il principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n. 18/2015;

premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 11 febbraio 2016 con la quale in particolare è stata rinviata al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio finanziario 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. che dispone:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il quale dispone che l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4, entro il 30 settembre;

considerato che il bilancio consolidato, con riferimento alle risultanze contabili alla data del 31.12.2022, consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Pergine Valsugana attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

richiamato il D.M. 1 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno che modifica in particolare la configurazione del Patrimonio Netto oltre ad apportare modifiche all'Allegato 4/4 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 27 settembre 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pergine Valsugana;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 19 dicembre 2018 avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2017 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.*";
- deliberazione della Giunta comunale n. 148 di data 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "*Approvazione della relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Pergine Valsugana, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 47 del 19/12/2018.*";
- deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 16 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Approvazione della relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di Pergine Valsugana, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 47 del 19/12/2018.*";
- deliberazione della Giunta comunale n. 138 di data 23 dicembre 2020 che ai sensi del principio Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ha individuato il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 76 di data 29 dicembre 2021 avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175 e ss.mm.*";
- deliberazione della Giunta comunale n. 177 di data 20 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Approvazione della relazione anno 2022 in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Pergine Valsugana, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 76 del 29/12/2021*".

rilevato che il Bilancio consolidato 2022 del Comune di Pergine Valsugana, così come anche specificato nell'Allegato B) al presente provvedimento, include nell'area di consolidamento i seguenti enti:

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE DIRETTA
Ente strumentale controllato	ASIF GB Chimelli	100,00%
Società controllata	AmAmbiente S.p.A.	72,671%
Società partecipata	Trentino Mobilità S.p.A.	0,52%
Società partecipata	Farmacie comunali S.p.A.	0,01%
Società partecipata	Trentino Trasporti S.p.A.	0,002947%
Società partecipata	Trentino Digitale S.p.A.	0,0895%
Società partecipata	Trentino Riscossioni S.p.A.	0,1858%
Società partecipata	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,54%

**Partecipazione indiretta Trentino Riscossioni spa 0,001453% per il tramite di AmAmbiente S.p.A.*

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 31 maggio 2023 relativa all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, comprensivo del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", convertito con Legge n. 160 di data 7 agosto 2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

visto l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

visto l'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 di data 5 settembre 2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l'esercizio 2022";

richiamata la nota di deposito del documento contabile in oggetto Prot. comunale n. 0037031/A di data 6 settembre 2023 e la successiva trasmissione del parere dell'Organo di revisione contabile di cui al Prot. comunale n. 0038916/A di data 18 settembre 2023;

preso atto che il Collegio dei Revisori legali dei conti ha reso la relazione allegata ed ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 239 lett. d)-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., registrato al protocollo comunale n. 0038061 in data 13 settembre 2023;

esaminato lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2022, Allegato A) al presente provvedimento, la Relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa, Allegato B) e la correlata documentazione ed informativa contabile allegata;

dato atto in particolare che nella relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione del perimetro di consolidamento e le scritture di consolidamento;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18/01/2023: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della relativa Nota integrativa."*;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 di data 24/01/2023, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18/04/2023: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022."*;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6/2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

con n. 13 voti favorevoli, n. 6 voti astenuti, n. 0 voti contrari, su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 del Comune di Pergine Valsugana composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (attivo e passivo), Allegato A), e la Relazione illustrativa comprensiva della Nota integrativa, Allegato B), che acclude gli allegati sub B1 (prospetto integrale delle operazioni di consolidamento 2022), sub B2 (bilancio del Comune capogruppo 2022 -Stato Patrimoniale e Conto economico - e Nota Integrativa), sub B3 (dettagli dati di bilancio dei soggetti da consolidare anno 2022) e sub B4 (bilanci riclassificati e fascicoli di bilancio 2022 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione, registrato al protocollo comunale n. 0038061/A in data 13 settembre 2023, con riferimento al Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 completo dei relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 di data 5 settembre 2023, ed allegato alla presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Segretario Generale
- F.to Nicola Paviglianiti -

Il Segretario Generale
- Nicola Paviglianiti -